Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N°857/2025 del 22/05/2025

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 09/05/2025 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 58926 del 12/05/2025, con la quale il Comune di Gela (CL) - Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette Accertamento d'Inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n°246 del 30/04/2024, dell'abusivismo realizzato dalla Ditta **Migliore Giuseppe**, nato a **"omissis"** il **"omissis"** (c.f.**"omissis"**) ed ivi residente in Via **"omissis"**, per opere edili abusive eseguite sul fabbricato per civile abitazione sito in Via Amendola n° 135-137 catasto fg.182 part.69 del Comune di Gela (CL), che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono in un "Ampliamento del piano attico, con un incremento volumetrico di mc.67,20 che non rispettano il requisito della doppia conformità, prevista dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento risulta difforme sia alla disciplina urbanistica ed alla edilizia vigente al momento della presentazione della domanda sia dell'art.35 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.". L'illecito edilizio é ubicato in Via Amendola n°135-137 catasto fg.182 part. 69 del Comune di Gela (CL);

- che detti abusi ricadono all'interno del centro abiitato del Comune di Gela;

- che il verbale di Accertamento d'Inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n°246 del 30/04/2024 (d960 regprot 45987 del 09/05/2025) è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n°58926 del 12/05/2025;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante "Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche", e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^ Categoria;
- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

D E C R E T A

la sospensione immediata dei lavori del cantier**"omissis"**e suddetto, della Ditta **Migliore Giuseppe**, nato a **"omissis"** il **"omissis"** (c.f. **"omissis"**) ed ivi residente in Via **"omissis"**, sul fabbricato per civile abitazione sito in Via Amendola n°135-137 catasto fg.182 part.69 del Comune di Gela (CL), nella qualità di proprietario e responsabile di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell'Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi